



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA n. 38 del 12 dicembre 2019

OGGETTO: Determine n. 4 del 02.03.2017 e n. 6 del 05.03.2019 - Servizio di trasporto di emoderivati, trasporto sanitario semplice e sanitario per le esigenze del Presidio Ospedaliero CTO dell'Asst Gaetano Pini - Cto - Determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

Premesso che l'Asst Gaetano Pini - CTO ha attualmente in essere due distinti rapporti contrattuali aventi ad oggetto il servizio di trasporto sanitario e di emoderivati occorrente al Presidio Ospedaliero CTO e precisamente:

- contratto per il trasporto di emoderivati in favore della Società Cooperativa Onlus Medical Transport di Giussano (MB), stipulato dall'Asst Nord Milano, cui afferiva il P.O. CTO precedentemente alla Riforma Sanitaria attuata con L.R. 23/2015, in nome e per conto dell'Asst Gaetano Pini - CTO in forza di Protocollo di Intesa sottoscritto dalle due Aziende, prorogato con determinazione n. 4 del 02.03.2017 per il periodo dal 01.02.2017 al 31.01.2018 ed in ogni caso sino ad aggiudicazione della gara aggregata condotta da Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per un importo complessivo di Euro 39.000,00 iva al 22% esclusa pari ad Euro 47.580,00 iva al 22% inclusa - CIG Z491D9BE2B;
- contratto per il trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario in favore del RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria), stipulato dall'Asst Nord Milano in forza di deliberazione n. 441 del 18.06.2015 e prorogato da questa Asst con determinazione n. 6 del 05.03.2019 per il periodo dal 01.05.2018 al 31.12.2019 ed in ogni caso sino ad aggiudicazione della gara da parte dell'Azienda capofila, per un importo di Euro 78.000,00 iva esente - CIG 78207986AC;

considerato che:

- la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019"*, per quanto riguarda le unioni formalizzate di acquisto, conferma l'obbligo per le Aziende sanitarie, già statuito nelle precedenti DGR, di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, posto che occorre procedere in via prioritaria attraverso gare in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome;
- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, in ottemperanza alle indicazioni delle su citate DGR ed in particolare del sub allegato 18 della DGR n. X/4702, relativamente alle *"Nuove Unioni di Acquisto"* per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e gestione di beni e di servizi, con deliberazione n. 110 del 24.03.2016 ha approvato la costituzione e la contestuale adesione al Consorzio denominato *"Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano"* (CAESP);

acquisita la comunicazione del 25.06.2017, con cui l'Asst Rhodense informava le Aziende Sanitarie aderenti al CAESP di aver convenuto di esperire un'unica gara per tutte le Asst appartenenti al citato raggruppamento interaziendale finalizzata alla selezione del contraente per



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA n. 38 del 12 dicembre 2019

l'affidamento del servizio di trasporto sanitario, individuando quale ente mandante la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico o, in alternativa, l'Asst Rhodense;

atteso che l'Asst Rhodense fa parte dell'Unione di acquisto in premessa citata e che nell'ambito del predetto Consorzio, la stessa si è impegnata ad espletare, in qualità di capofila in luogo della Fondazione Policlinico di Milano, la procedura di gara relativa al servizio di trasporto sanitario in nome e per conto anche di questa Azienda sanitaria relativamente ai plessi ospedalieri Pini, Isocrate e Cto, come da comunicazioni e-mail agli atti del procedimento e da atto di delega prot n. 2511 del 28.02.2018;

atteso che, medio tempore, a causa di un ricorso presentato da parte delle società concorrenti, la "de qua" procedura veniva revocata e successivamente reindetta e che questa Asst trasmetteva all'uopo nuovo atto di delega prot. n. 5136 del 14.05.2018 agli atti del procedimento;

rilevato che, seppur in assenza di un provvedimento formale di proroga contrattuale, il servizio di trasporto di emoderivati è stato comunque sino ad oggi erogato dall'Operatore Economico affidatario, avendo l'Azienda previsto nella determina n. 4 del 02.03.2017 che il contratto avrebbe dovuto intendersi comunque prorogato sino all'aggiudicazione della gara aggregata/consorzata al fine di non interrompere un servizio indispensabile per l'attività istituzionale di questa Asst;

appurato che:

- l'Asst Rhodense ritiene di concludere ed aggiudicare la procedura di gara in argomento entro il mese di dicembre 2019, come emerge dal verbale della riunione CAESP tenutasi l'11.09.2019, agli atti del Responsabile del Procedimento;
- risulta *medio tempore* indispensabile, al fine di garantire l'erogazione delle attività istituzionali di questa Azienda Sanitaria, assicurare i predetti servizi senza soluzione di continuità;
- al fine di consentire a questa Asst di predisporre i necessari atti per l'affidamento del servizio al Fornitore che risulterà aggiudicatario all'esito della gara, si ritiene opportuno prorogare i contratti in essere sino al 31.03.2020, fatta salva la facoltà per questa Asst di risolvere i predetti contratti, senza dar luogo ad alcuna rivalsa da parte degli operatori economici, nel caso in cui l'Ente capofila dovesse concludere anticipatamente la procedura di gara anzidetta rispetto alle tempistiche ipotizzate, con il solo riconoscimento agli stessi delle prestazioni sino a quel momento regolarmente eseguite;

preso atto che, con note prot. nn. 13475 e 13478 trasmesse a mezzo pec in data 15.11.2019, l'U.O.C. Gestione Acquisti-Logistica ha reso noto ai Fornitori la necessità di dar prosecuzione ai contratti in essere, alle medesime condizioni economiche e negoziali, presumibilmente sino al 31.03.2020 ed in ogni caso sino all'aggiudicazione della procedura consorzata;

acquisiti i benestare alla prosecuzione contrattuale nei termini di cui sopra da parte della Società Cooperativa Onlus Medical Transport e del RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria), agli atti;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA n. 38 del 12 dicembre 2019

calcolato che la spesa per la proroga dei contratti di cui trattasi ammonta complessivamente ad Euro 83.200,00 iva esclusa pari ad Euro 98.930,00 iva di legge inclusa ove dovuta, così determinata:

- trasporto di emoderivati (01.02.2018 - 31.03.2020) - Società Cooperativa Onlus Medical Transport: Euro 71.500,00 iva al 22% esclusa, pari ad Euro 87.230,00 iva al 22% inclusa;
- trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario (01.01.2020 - 31.03.2020) - RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria): Euro 11.700,00 iva esente;

preso atto che, in data 21.10.2019, il Direttore Medico del P.O. CTO, rilevando l'avvenuta chiusura della piscina di tale Presidio in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, manifestava l'esigenza di effettuare il trasporto, con frequenza settimanale, dei pazienti dell'U.O.C. Riabilitazione Mielolesi dal P.O. CTO al Presidio Fanny Finzi Ottolenghi per l'effettuazione dei trattamenti riabilitativi, per il periodo presunto di quattro mesi, decorrenti dal 01.12.2019 al 31.03.2020, come da comunicazioni agli atti del Responsabile del Procedimento;

acquisita la comunicazione del 04.11.2019 di disponibilità della Ital Enferm S.r.l. ad effettuare il servizio in parola, alle condizioni economiche previste dal capitolato;

richiamato l'art. 106 D. Lgs. 50/2016 che al comma 12 recita: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

calcolato che l'effettuazione di detto servizio, essenziale ed indispensabile al fine di garantire l'attività istituzionale, comporterà per l'Azienda un costo stimato di Euro 1.400,00 iva esente, per il periodo dal 01.12.2019 al 31.03.2020;

ritenuto, pertanto, di affidare l'esecuzione del servizio di trasporto, con frequenza settimanale, dei pazienti dell'U.O.C. Riabilitazione Mielolesi dal P.O. CTO al Presidio Fanny Finzi Ottolenghi mediante estensione del contratto in essere con il RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il periodo dal 01.12.2019 al 31.03.2020 per un importo stimato di Euro 1.400,00 iva esente;

calcolato che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 100.330,00, iva di legge inclusa se dovuta, come meglio di seguito precisato:

- Euro 71.500,00 iva al 22% esclusa pari ad Euro 87.230,00 iva al 22% inclusa - Società Cooperativa Onlus Medical Transport per la proroga del servizio di trasporto di emoderivati, per il periodo 01.02.2018 - 31.03.2020;
- Euro 11.700,00 iva esente - RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria) per la proroga del servizio di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario, per il periodo 01.01.2020 - 31.03.2020;
- Euro 1.400,00 iva esente - RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria) per l'effettuazione, mediante estensione del contratto, del servizio di



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA n. 38 del 12 dicembre 2019

trasporto sanitario dei pazienti dell'U.O.C. Riabilitazione Mielolesi dal P.O. CTO al Presidio Fanny Finzi Ottolenghi, per il periodo 01.01.2020 – 31. 03.2020;

atteso che è fatta salva la facoltà di questa Asst di risolvere i predetti contratti qualora l'Asst Rhodense dovesse aggiudicare anticipatamente rispetto ai tempi previsti nel presente provvedimento, con il solo riconoscimento al Fornitore delle prestazioni sino a quel momento regolarmente eseguite;

ritenuto di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi della normativa vigente, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario nonché di trasporto di emoderivati, la Dott.ssa Mariangela Linati, in qualità di Dirigente Direttore Medico del Presidio Ospedaliero CTO;

acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1) di disporre, al fine di non interrompere servizi essenziali per questa ASST, la prosecuzione, alle medesime condizioni negoziali ed economiche, del rapporto contrattuale attualmente in essere con la Società Cooperativa Onlus Medical Transport, avente ad oggetto il servizio di trasporto di emoderivati per le esigenze del P.O. CTO dell'Asst Gaetano Pini – CTO, per il periodo 01.02.2018 – 31.03.2020, per un importo complessivo di Euro 71.500,00 iva al 22% esclusa pari ad Euro 87.230,00 iva al 22% inclusa;
- 2) di disporre la prosecuzione, al fine di non interrompere servizi essenziali per questa ASST, la prosecuzione, alle medesime condizioni negoziali ed economiche, del contratto di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario per le esigenze del P.O. CTO dell'Asst Gaetano Pini – CTO in favore del RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria), per il periodo di n. 3 mesi, dall'01.01.2020 al 31.03.2020 per un importo complessivo di Euro 11.700,00 iva esente;
- 3) di affidare l'esecuzione del servizio trasporto, con frequenza settimanale, dei pazienti dell'U.O.C. Riabilitazione Mielolesi dal P.O. CTO al Presidio Fanny Finzi Ottolenghi mediante estensione del contratto in essere con il RTI Ital Enferm S.r.l. (mandante) e Coop. Sociale Ital Enferm S.r.l. (mandataria), ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il periodo 01.12.2019 - 31.03.2020 per un importo stimato di Euro 1.400,00 iva esente;
- 4) di riservarsi la facoltà di recedere dai predetti contratti, senza dar luogo ad alcuna rivalsa da parte degli operatori economici, nel caso in cui l'Ente capofila dovesse concludere anticipatamente la procedura di gara anzidetta rispetto alle tempistiche ipotizzate, con il solo riconoscimento agli stessi delle prestazioni sino a quel momento regolarmente eseguite;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA n. 38 del 12 dicembre 2019

- 5) di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di imputare l'onere complessivo derivante dal presente atto deliberativo pari ad Euro 100.330,00 iva di legge inclusa se dovuta sul conto economico n. 510.060.00055 "Servizio di trasporto/ magazzinaggio/facchinaggio in appalto" dei bilanci di esercizio di competenza, come di seguito indicato:

PROROGA TRASPORTO EMODERIVATI – Soc. Coop. Onlus Medical Transport - CIG Z0F24FE8A0 e ZA52A4A0D3

Esercizio 2018 (01.02.2018 – 31.12.2018): 36.905,00;

Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): 40.260,00;

Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.03.2020): 10.065,00;

PROROGA TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE E TRASPORTO SANITARIO - RTI Ital Enferm - CIG 78207986AC

Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.03.2020): 11.700,00;

ESTENSIONE - RTI Ital Enferm - CIG 78207986AC

Esercizio 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019): 350,00;

Esercizio 2020 (01.01.2020 – 31.03.2020): 1.050,00;

- 6) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi della normativa vigente, cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio di trasporto sanitario semplice e trasporto sanitario nonché di trasporto di emoderivati, la Dott.ssa Mariangela Linati, in qualità di Dirigente Direttore Medico del P.O. CTO;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 8) di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 9) di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti-Logistica
(Dott. Roberto Daffinà)

UOC Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Dirigente Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Daffinà

Pratica trattata da: dott.ssa Lucilla Di Punzio

Tel. 02/58296514 – e-mail: approvvigionamenti@asst-pini-cto.it